REGOLAMENTO (CEE) N. 339/80 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 2831/79 per quanto concerne la possibilità di risolvere i contratti di magazzinaggio a breve termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati al momento della conclusione di contratti a lungo termine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2961/79 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2831/79 della Commissione [3] ha previsto la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati ;

considerando che, per poter alleggerire il mercato in modo più duraturo e per evitare l'insorgere di difficoltà dopo la scadenza dei contratti di magazzinaggio a breve termine già conclusi, si ravvisa l'opportunità di consentire la stipulazione di contratti di magazzinaggio a lungo termine per il mosto oggetto di un contratto di magazzinaggio a breve termine non ancora scaduto alla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 2831/79 ;

considerando che, tenuto conto del periodo in cui vengono conclusi i contratti di magazzinaggio a lungo termine, occorre permettere che i contratti di magazzinaggio a breve termine che scadono dopo il 16 dicembre 1979 possano essere considerati risolti a tale data e che i contratti di magazzinaggio a lungo termine per i medesimi prodotti possono essere considerati conclusi per un periodo che inizia alla stessa data ; che, a tal fine, è necessario derogare all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2600/79 della Commissione [4] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2831/79 è inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 2 bis*

I contratti di magazzinaggio a breve termine sono risolti, su richiesta dell'interessato, per il volume per il quale l'interessato conclude nel contempo un contratto di magazzinaggio a lungo termine.

Se si applica il primo comma, e in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2600/79, la risoluzione dei contratti di magazzinaggio a breve termine nonché l'inizio del periodo per il quale sono conclusi i contratti di magazzinaggio a lungo termine sono considerati avvenuti, a richiesta dell'interessato, il 16 dicembre 1979.

In tal caso, per il volume così posto sotto contratto di magazzinaggio a lungo termine, il diritto all'aiuto al magazzinaggio a breve termine resta acquisito per il periodo durante il quale esso è stato posto sotto tale contratto. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1980.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 9.
(3) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 54.
(4) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 15.